

Art. 22 Condizioni per la locazione e loro termine

22.1 Le locazioni cessano:

- a) alla scadenza del periodo previsto, salvo rinnovo ai sensi di legge;
- b) a seguito di disdetta, secondo quanto previsto dal contratto;
- e) a seguito di risoluzione per inadempimento, a norma dell'art. 1456, comma 2 del codice civile

22.2 L'Ente gestore del CAAN nega la locazione degli spazi a chi:

- d) abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
- e) sia sottoposto a misure di prevenzione o risulti positivo al certificato antimafia
- f) manifesti accertata inosservanza alle disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;
- g) sia condannato, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti in tema di:
 - g. 1 Turbata libertà degli incanti;
 - g. 2 Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
 - g. 3 Frode nelle pubbliche forniture;
 - g. 4 Uso e detenzione di pesi e misure con falsa impronta;
 - g. 5 Contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi;
 - g. 6 Vendita di prodotti con segni mendaci;
- h) sia condannato per gravi delitti in tema di:
 - h.1 Frode nell'esercizio del commercio;
 - h.2 Frodi e sofisticazioni comunque previste dalla legge.

22.3 Le situazioni di cui al comma precedente, che comportano il diniego della locazione, sono accertate nei confronti del titolare, se trattasi di ditta individuale, dei soci, se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dei legali rappresentanti e dei componenti il consiglio di amministrazione in caso di società per azioni o a responsabilità limitata o società cooperative o consorzi.

22.4 Qualsiasi variazione nella titolarità: modifica societaria, trasformazione, variazione dei soci, modifica dei legali rappresentanti, ecc. deve essere tempestivamente comunicata all'Ente Gestore.

22.5 In caso di locazione o cessione di ramo di azienda, l'azienda subentrante deve avere gli stessi requisiti dell'azienda cedente, i cui amministratori devono altresì possedere tutti i requisiti di cui ai punti 22.2 e 22.3.

Art. 23 Rinnovo delle locazioni